

CONTABILITÀ e BILANCI delle IMPRESE

EFFETTI dell'INTRODUZIONE dell'EURO

di Paolo Adriano Stella

Premessa

In vista della prossima introduzione dell'Euro, vengono analizzati i metodi, gli aspetti contabili e le problematiche generali di conversione nella nuova moneta di conto.

In un successivo intervento sarà indagato il trattamento contabile dei costi derivanti dall'introduzione dell'Euro e delle differenze di cambio scaturenti dalla conversione delle poste monetarie e non.

Il 18 giugno 1998, è stato definitivamente approvato il decreto legislativo che disciplina l'**introduzione dell'Euro** nell'ordinamento **italiano**.

A decorrere dal **1° gennaio 1999**, le imprese potranno ad ogni effetto adottare l'**Euro** quale **moneta di conto** al posto della lira. A decorrere dal **1° gennaio 2002** l'adozione dell'Euro sarà **obbligatoria**.

Le **fasi** di introduzione dell'Euro possono idealmente essere individuate nelle seguenti.

Fase preparatoria

Dal 2.5.1998 al 31.12.1998 – determinazione dei **Paesi** dell'Euro, fissazione dei **cambi** tra Lira e altre valute dell'Eurozona e dei cambi tra Lira ed Euro (entro il 31.12.1998).

Fase transitoria

Dall'1.1.1999 al 31.12.2001 – **facoltà** (non obbligo) per i privati e le imprese di **utilizzare l'Euro** per la tenuta della **contabilità** e la redazione dei **bilanci**, per le **dichiarazioni** e per i **pagamenti**

fiscali, per conti correnti, ecc.

Fase definitiva

Dall'1.1.2002 – **sostituzione definitiva** della Lira con l'Euro – **obbligo** di utilizzo dell'Euro.

Il decreto legislativo ha risolto i primi **dubbi** in merito all'introduzione della **nuova moneta**: conversione dei capitali sociali, differenze di cambio, confrontabilità dei bilanci, dichiarazioni, ecc. («La Settimana fiscale» n° 26 del 2 luglio 1998, pagg. 10-11).

La **gestione contabile amministrativa**, in conseguenza dell'introduzione dell'Euro quale moneta di conto, subirà inevitabilmente una serie di rilevanti e numerosi **cambiamenti**.

Nonostante l'introduzione delle **banconote** e delle **monete** in Euro avverrà solo a partire dall'1.1.2002, (mantenendo peraltro per ulteriori sei mesi la circolazione delle varie monete nazionali), già dall'1.1.1999 le imprese, per un periodo transitorio cioè fino al 31.12.2001, potranno:

- mantenere la moneta nazionale**, che rimarrà in tal modo la moneta di conto per le rilevazioni contabili;
- operare solo in Euro**;
- rilevare entrambe le monete** (nazionale ed Euro) nella propria contabilità (cosiddetto «doppio binario»).

La scelta tra la **Lira** e l'**Euro**, quale moneta da utilizzare per le **rilevazioni contabili**, non determina automaticamente l'esclusione della moneta scartata, la quale infatti, nel periodo di transizione (dall'1.1.1999 al 31.12.2001) che segnerà il passaggio dalla moneta

nazionale all'**Euro**, sarà considerata alla stregua di ogni altra **valuta straniera** in quanto, in un mercato finanziario/monetario scarsamente omogeneo, opereranno soggetti che lavoreranno già in Euro ed altri che avranno optato per il mantenimento della moneta nazionale.

Il gruppo Fiat, ad esempio, già a partire dal 1° gennaio 1999 emetterà le fatture in Euro, anche se destinate al mercato italiano così come registrerà le fatture dei propri fornitori nella medesima valuta, anche se emesse da soggetti aventi sede in Italia. Di conseguenza, incassi e pagamenti del gruppo Fiat saranno effettuati in Euro, mentre sarà demandato alle banche il compito di convertire i valori in lire italiane per i fornitori ed i clienti del gruppo stesso.

Analizziamo ora più dettagliatamente i tre punti sopraindicati:

a) Mantenimento della contabilità in lire

Tale opzione **non** comporterà nell'immediato alcuna **incidenza** nella tenuta della **contabilità**: comunque, a partire **dal 2002**, le imprese che hanno preferito non modificarla, dovranno **adeguarsi** all'Euro.

Peraltro, durante il periodo di **transizione**, tale imprese dovranno gestire i loro rapporti commerciali con **altri soggetti** che avranno già introdotto la **nuova moneta** di conto nel proprio sistema contabile. La **continuazione** della **contabilità in lire** non provocherà alcuna **modifica di rilievo** ai **sistemi informatici** in quanto, anche in assenza di un apposito

convertitore di Euro in lire, le imprese potranno effettuare tale operazione anche extracontabilmente prima di registrare l'operazione. Si dovrà eventualmente procedere all'**arrotondamento** all'unità di lira più prossima.

b) Adeguamento immediato all'Euro

Comporta una **conversione completa** di tutte le attività, i «data base» aziendali e le applicazioni informatiche della funzione amministrativa. Modificare l'unità di conto, infatti, non significa solo modificare la **rilevazione** di fatti amministrativi, ma soprattutto cambiare la **fatturazione** (che avverrà in Euro), la **contabilità** e le **poste del bilancio**, l'indicazione dei **salari** e dei **contributi** (espressi quindi in «lire pari ad Euro»), ecc.

c) Contabilità in lire ed Euro contemporaneamente

Si tratta evidentemente del tipo di scelta che comporta i **maggiori oneri** in termini di costi di **impianto** e di **software** perché significa utilizzare un **doppio sistema di fatturazione e registrazione** dei fatti amministrativi. Inoltre gli **eventuali benefici** derivanti da tale opzione sarebbero **limitati** al periodo di **transizione**, terminato il quale si utilizzerà solo la contabilità in Euro.

Arrotondamenti

Nella gestione operativa della contabilità in euro, particolare attenzione dovrà essere rivolta alle **conseguenze** degli **arrotondamenti** in contabilità che influiranno anche sulla prima modifica dei bilanci dalla lira alla moneta unica europea.

L'Euro sarà diviso in **centesimi** ed avrà solo **due cifre decimali**, la conversione dei saldi contabili provocherà inevitabilmente arrotondamenti. A titolo di **esempio**, posto un cambio pari a 1.953,49 lire per Euro, un impor-

to di lire 18 milioni corrisponderà a un valore di 9.214,28 Euro; la successiva riconversione in lire di tale valore comporterà un lieve scostamento rispetto all'importo iniziale, ottenendo 18.000.004 lire.

Inoltre, poiché si avranno transazioni in lire affiancate da altre in Euro, fondamentale sarà per le imprese la capacità di gestire una **contabilità plurimonetaria**. In altre parole, si pone l'**alternativa** tra **due** differenti **sistemi tecnico-contabili**:

- convertire, transazione per transazione**, le operazioni che si presentano nella moneta di manifestazione;
- rinvviare la **traduzione** alla **fine** dell'esercizio.

In termini di **semplicità**, la scelta consigliata è certamente la **prima**, perché già in questo modo operano le imprese che competono non occasionalmente all'estero.

In merito alle **modalità** di tenuta della contabilità plurimonetaria, a tutt'oggi è già possibile gestire i **libri giornale**:

- sezionali in divisa;
- giornale generale in lire con lire, o lire da divisa.

Per quanto riguarda il **piano dei conti**, le alternative possono essere:

- rilevazione separata** in conti denominati solo in lire o divisa;
- gestione con **piani dei conti paralleli**, con la possibilità di rilevare, per la stessa chiave contabile e stessa unità di conto, sia importi in divisa sia il controvalore in lire (Umberto Bocchino – opera citata).

Metodi, aspetti contabili e problematiche generali di conversione

La **Commissione europea** ha stabilito che, nonostante la data ufficiale di entrata in vigore dell'Euro sia l'1.1.1999, già nei conti

annuali e consolidati che chiudono al 31.12.1998, devono essere utilizzati i **tassi fissi di conversione** tra l'Euro e le differenti valute nazionali.

Pertanto **eventuali utili o perdite** conseguenti alle **differenze** che emergeranno tra i tassi fissi di conversione e i cambi di contabilizzazione saranno **esposti** direttamente nel **bilancio chiuso al 31.12.1998**.

Di conseguenza per le imprese si rende obbligatoria la **rilevazione di utili** o di **perdite su cambi**.

Per quanto riguarda invece la **facoltà di convertire i bilanci in Euro** va fatta una **distinzione** a seconda delle caratteristiche delle **imprese**:

- se **non hanno passività o attività in valuta** e **non** competono sui mercati **internazionali**, all'1.1.1999 dovranno semplicemente **applicare i tassi** fissi di conversione stabiliti per tutte le poste in lire del bilancio chiuso al 31.12.1998;
- se si tratta di **imprese internazionalizzate**, dovranno **distinguere** non solo le **passività** e le **attività** in lire da quelle già in Euro, ma anche le **poste** indicate in **valute europee** da quelle espresse in altre monete.

Solo le **poste monetarie in valute europee** sono considerate suscettibili di **generare utili o perdite su cambi** definitivamente realizzati all'entrata in vigore dell'Euro. In altri termini, gli **utili** e le **perdite** maturate **fino all'1.1.1999** dovranno considerarsi come **realizzate**, mentre per tutte le **altre** attività e passività in valute extracomunitarie, permane il **rischio di cambio**.

Le imprese che già dispongono di **tutti i dati** necessari per mettere in atto la **conversione** dei loro bilanci dalla lira all'Euro, dovranno:

- calcolare la differenza** tra il valore complessivo dei propri

crediti e debiti in ciascuna **valuta** (al fine di determinare la posizione netta sui cambi), rapportandola al cambio valuta/lire alla data della contabilizzazione con il medesimo importo convertito però al tasso fisso di conversione valuta/Euro; in questo modo si potranno determinare le differenze positive o negative su cambio per conversione in Euro;

- le **differenze positive** saranno da imputarsi al **Conto Economico**, come provento straordinario e come definitivamente realizzate;

- le **differenze negative** troveranno anch'esse collocazione nel **Conto economico**, ma per il solo valore **eccedente** rispetto all'eventuale fondo rischi di cambio già in essere.

Per le imprese che **non** hanno approntato il **fondo rischi su cambi**, si rende indispensabile **riesaminare** tutta la **documentazione contabile** per desumere l'importo in valuta che dovrà essere convertito in Euro. Consigliabile è quindi iniziare la registrazione degli importi in valuta sia dei debiti che dei crediti.

Periodo transitorio

L'**effettiva** fissazione dei **tassi di conversione** valute nazionali/Euro avverrà con riferimento alla data dell'**1.1.1999**.

Per quanto concerne la **chiusura dei conti** – fase tecnica indispensabile perché permette di generare i **saldi contabili** sui quali si potranno applicare i criteri di valutazione per la redazione del bilancio – le imprese si collocano nel periodo **facoltativo** di adozione dell'Euro in quanto materialmente tale operazione viene compiuta dopo il 31 dicembre.

Non essendo quindi previsto alcun **obbligo** in materia di registrazioni contabili, le imprese potranno chiudere ed aprire in data 1.1.1999 i loro conti seguen-

do tre diverse **modalità**:

- chiusura dei conti e redazione del bilancio dell'esercizio 1998 in lire** e successiva **riapertura in Euro**. Questa è la soluzione auspicata dalla Comunità economica europea, nonostante possa comportare **alcuni problemi** non solo di natura pratica. Significa infatti, contrariamente a quanto previsto dai **principi civilistici** sulla redazione del bilancio derivanti dalla IV direttiva Cee in materia di **continuità** di valori, **modificare l'unità di misurazione** della rappresentazione del valore delle poste contabili. Tale dettame prevede che il bilancio di apertura debba corrispondere al bilancio di chiusura.

A ciò si aggiunge il fatto che la **contabilizzazione delle differenze su cambio non** sarebbe rappresentata, da un punto di vista quantitativo, con **sufficiente evidenza e correttezza**, così come per la rilevazione degli **arrotondamenti** che sarebbero impostati in due momenti diversi.

Più semplicemente si avrebbero **difficoltà di comparazione** e di **lettura** tra i due bilanci, essendo l'esercizio 1998 redatto in lire e il successivo in Euro e quindi palesemente in contrasto con il principio della chiarezza.

In realtà il decreto legislativo recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale ha risolto tale problematica con il comma 5 dell'articolo 16, nel quale è stabilito che «i **dati comparativi**, originariamente espressi in **lire** da includere nei documenti contabili obbligatori a rilevanza esterna **espressi in Euro** sono **convertiti** in Euro adottando il tasso di conversione con la lira». Indispensabile è l'**indicazione**

di questa soluzione nella **Nota integrativa** del bilancio **1998**, rilevazione **ripresa** successivamente nella Nota al bilancio **1999**;

- sia **chiusura che riapertura** dei conti in **Euro**. Si possono ripetere le stesse osservazioni svolte con riferimento alla prima soluzione: i **problemi** legati all'**obbligo** della stesura dei **bilanci** di esercizio in **lire** ed alla **mancanza di comparabilità** dei valori del bilancio 1998 rispetto a quelli evidenziati nel bilancio dell'esercizio precedente, sono stati eliminati dal già citato comma 5 dell'articolo 16 e dalla nuova formulazione del comma 5 dell'art. 2423 c.c., che prevede che dall'1.1.2002 il bilancio sia redatto in **unità di Euro, senza cifre decimali**, ad eccezione della Nota integrativa che può essere redatta in migliaia di euro;

- chiusura** dei conti e stesura del **bilancio in lire** ed in **Ecu** e successiva **riapertura in Euro**. In questo modo i principali problemi che sorgerebbero sarebbero di natura operativa e più precisamente si tradurrebbero in un aggravio delle procedure contabili amministrative e nell'implementazione all'interno del software di un modulo di conversione Ecu.

Alla luce delle **modifiche** introdotte dal più volte citato Decreto legislativo, la **terza soluzione**, che permetteva di non derogare al precedente disposto dell'articolo 2423 c.c., risulta essere **superata**.

In particolare la **prima soluzione** (chiusura in lire, apertura in Euro) risulta essere di **facile** applicazione, mentre la **seconda** ipotesi (che prevede sia la chiusura che la riapertura in Euro) appare **più rispondente** al disposto dell'art. 31, comma 1, lettera

LA REGOLARIZZAZIONE DELL'OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE

Il secondo comma dell'art. 23 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (collegato alla

Finanziaria '98), ha disposto inoltre la riapertura dei termini per la regolarizzazione prevista dall'art. 5, commi 204, 208 e 209 della legge n. 662/1996.

La nuova scadenza è stata fissata per il 28 febbraio 1998 e la facoltà di regolarizzazione è stata estesa ai sostituti di imposta.

Per effetto delle modifiche apportate dalla Finanziaria '98, risultano pertanto sanabili anche gli omessi versamenti di ritenute da parte dei sostituti di imposta.